



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



**L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA DELLE
DOGANE E DEI MONOPOLI NELLA
PREVENZIONE E NEL CONTRASTO
DEI FENOMENI CONTRAFFAZIONE E
PIRATERIA**



Fonti normative

1. Articolo 57 del D.to L.vo n. 300/1999
2. Statuto
3. Norme regolamentari

L'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e al controllo della Corte dei Conti.

Dal 1 dicembre 2012 ha incorporato l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, diventando così Agenzia delle Dogane e dei Monopoli



L'Agenzia delle Dogane : struttura

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha una struttura Piramidale organizzata su tre livelli:

- Una sede centrale a Roma
- 10 sedi regionali/interregionali
- 2 sedi provinciali (Trento e Bolzano)
- 286 strutture territoriali sul territorio nazionale
- 15 laboratori di analisi nei vari settori merceologici accreditati ACCREDIA.



L'Agenzia delle Dogane : missioni

L'Agenzia delle Dogane persegue due fondamentali missioni:

- Missione “tributaria”

- Missione “extratributaria”



L'Agenzia delle Dogane : missioni

Missione "tributaria" :

L'Agenzia delle Dogane svolge, quale autorità doganale, tutte le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali; svolge inoltre i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi. In tale ambito accerta, riscuote i relativi tributi e gestisce il relativo contenzioso.



L'Agenzia delle Dogane : missioni

Missione "extratributaria" :

L'Agenzia esercita il controllo sulle merci presentate in dogana al fine di assicurare che le stesse posseggano le caratteristiche di legalità e sicurezza previste dalla normativa comunitaria e nazionale.



Il significato proprio del termine “contraffare” è riconducibile all’attività di chi – in generale - riproduce un bene in modo tale che possa essere scambiato per l’originale.

Contraffazione: si fa riferimento a tutti quei comportamenti posti in essere in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d’impresa ed altri segni distintivi, brevetti per invenzione, modelli di utilità, industrial design, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, diritti d’autore, ecc.), anche se, come noto, le modalità con cui il fenomeno illecito si manifesta sono molto diverse ed altrettanto diverse sono le conseguenze non solo sul piano giuridico, ma anche su quello economico e sociale.



La contraffazione e il “Made in Italy”



- La **contraffazione** è un illecito doganale extratributario ed attiene alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale (c.d. I.P.R. Intellectual Property Rights);
- Il **“Made In”** attiene invece all’origine non preferenziale della merce. La sua violazione si realizza tutte le volte in cui su di un bene, ad esempio un capo di abbigliamento, è presente una etichetta che indichi una origine diversa da quella reale ovvero siano presenti segni distintivi, loghi o quant’altro, che inducano il consumatore a ritenere – errando – che la merce sia di origine italiana.



Merci contraffatte e merci usurpative



Il Regolamento CE n. 1383/2003 definisce:

- Merci contraffatte : le merci, compreso il loro imballaggio, su cui è stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merce o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio;
- Merci usurpative (cd. Pirated copyrights goods): merci che riproducono, senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi autorizzata, prodotti protetti da diritti di proprietà intellettuale.



Oggetto della contraffazione sono i D.P.I. diritti di proprietà intellettuale (c.d. I.P.R. Intellectual Property Rights).

Proprietà intellettuale:

area del diritto che tutela le molteplici forme di innovazione, frutto della creatività della mente umana, suscettibili di una utilizzazione economica.

I **D. P. I.** possono oggi essere suddivisi in quattro macro aree :

- a. Diritto d'Autore ;
- b. Marchi, disegni, modelli ;
- c. Brevetti ;
- d. Diritti di proprietà intellettuale collegati all'agricoltura (I.G.P. e D.O.P.).



Diritti di proprietà intellettuale in senso stretto:

Il diritto di autore = realizzazione di opere di ingegno di carattere creativo (es. romanzo, film, colonna sonora).

Base giuridica:

- legge n.633 del 22 aprile 1941 “c.d. legge sul diritto di autore”;
- legge n.248 del 18 agosto 2000, “ c.d. legge antipirateria”.



I diritti di proprietà industriale:

il marchio; il brevetto; disegni o modelli; nuove varietà vegetali.

Base giuridica : Codice dei Diritti di proprietà Industriale

- D.Lgs n. 30/2005, coordinato ed aggiornato al
- [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#), nonché al
- [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni in [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#)



I diritti di proprietà industriale :

il marchio: un nome, una parola un simbolo o una combinazione di questi, usato per identificare un prodotto, un servizio un venditore e differenziarli dai concorrenti.

Caratteristiche : liceità, innovazione, capacità distintiva.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

LA CONTRAFFAZIONE: I DIRITTI



I diritti di proprietà industriale:

Il brevetto: è lo strumento che la legge mette a disposizione per tutelare l'innovazione tecnologica.

Conferisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'oggetto brevettato. Il brevetto può essere ceduto o concesso in licenza, dietro pagamento di un corrispettivo al titolare.

Caratteristiche:

per poter essere brevettata, un'invenzione deve essere una soluzione di un problema tecnico, deve essere nuova, deve comportare un'attività inventiva ed essere atta a trovare applicazione industriale.



in particolare : [Il brevetto unitario](#):

- Il Parlamento europeo ha approvato, dopo il via libera del Consiglio dell'Unione europea, un pacchetto legislativo che disciplina e pone regole uniformi in materia di deposito e registrazione del brevetto unitario.
A partire da aprile 2014 sarà quindi possibile registrare le invenzioni con un solo atto in tutto il territorio europeo.
- Il brevetto nasce dalla cooperazione rafforzata di 25 Paesi membri Ue, da cui sono escluse Italia e Spagna, che hanno rifiutato di aderire a causa del trilinguismo (inglese, francese e tedesco) previsto per la domanda di deposito del brevetto, e hanno conseguentemente presentato ricorso alla Corte di Giustizia della Ue.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

LA CONTRAFFAZIONE: I DIRITTI



I diritti di proprietà industriale:

I disegni o modelli: Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso.

Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Caratteristiche: novità ed individualità.



I diritti di proprietà industriale:

Nuove varietà vegetali:

E' possibile proteggere le varietà vegetali che siano nuove, omogenee, stabili e diverse da altre già esistenti.

Caratteristiche: novità, omogeneità, capacità distintiva, stabilità.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

LA CONTRAFFAZIONE: ASPETTI PROCESSUALI



- Nel 2003 erano state create presso alcuni tribunali delle Sezioni specializzate in proprietà Intellettuale (decreto legislativo n.168/2003) con competenza esclusiva sulle relative controversie.
- La legge 24.03.2012, n. 27, di conversione del [D.L. 24.01.2012, n. 1](#) (c.d. decreto “salva Italia”), ha modificato la precedente previsione, istituendo le sezioni specializzate in materia d’impresa.
- il c.d. “contenzioso in materia societaria”, ovvero relativo ai temi tipicamente appartenenti al diritto societario (in materia di proprietà industriale ed intellettuale, concorrenza sleale, responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, di rapporti societari ed infragruppo, di appalti pubblici per cui sarebbe competente il giudice ordinario, di normativa antitrust, e dei temi connessi) sarà trattato in via esclusiva dai fori appartenenti a venti città italiane, facenti capo a rispettivi capoluoghi di Regione, con le uniche eccezioni rappresentate dalla Regione della Valle d’Aosta, che farà riferimento al Foro di Torino, ed alla Regione Lombardia, che farà riferimento ai due Fori di Milano e di Brescia.



Quadro giuridico: norme Comunitarie

1. Regolamento n. 1383/2003 (CE) del Consiglio dell'Unione europea
2. Regolamento n. 1891/2004 (CE) della Commissione europea.

Il primo costituisce il regolamento di base, che attribuisce una serie di poteri all'Autorità doganale, tra cui quello di sospendere lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, ex officio (art.4) o sulla base di una domanda di intervento (art.9).

Il secondo detta le norme di dettaglio che completano, dal punto di vista procedurale, le norme del regolamento di base.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

LA CONTRAFFAZIONE: I DIRITTI



Quadro giuridico: norme Comunitarie

- La Direttiva [2004/48/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio è relativa alle misure e alle procedure – civili ed amministrative – volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
- La predetta direttiva si prefigge di creare condizioni di uguaglianza per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale negli Stati membri, indicando le misure di esecuzione in tutta l'Unione.
- La direttiva ha del pari l'obiettivo di armonizzare le legislazioni degli Stati membri al fine di garantire un livello equivalente di tutela della proprietà intellettuale nell'ambito del mercato interno.
- La direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con Decreto Legislativo n. 140 del 16 marzo 2006.



Quadro giuridico: Norme nazionali.

Codice penale (integrato dagli artt. 15 e seg. della **Legge 99/2009**)

L'art. 473 prevede quattro distinte ipotesi criminose:

1. la contraffazione od alterazione dei marchi o dei segni distintivi nazionali od esteri, di prodotti industriali;
2. l'utilizzo di tali marchi o segni contraffatti o alterati da parte di chi non è concorso nella contraffazione o alterazione;

La pena edittale prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, la multa da 2.500 € a 25.000.

Tuttavia tale previsione è subordinata alla possibilità di conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

LA CONTRAFFAZIONE: I DIRITTI



...segue

3. la contraffazione od alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali od esteri
4. l'utilizzo di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti od alterati da parte di chi non è concorso nella contraffazione od alterazione

La pena edittale prevista è la reclusione da uno a quattro anni, la multa da 3.500 euro a 35.000



Quadro giuridico: Norme nazionali.

Codice penale (integrato dagli artt. 15 e seg. della **Legge 99/2009**)

L'art. 474 prevede invece, due distinte ipotesi criminose relativamente ai prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti o alterati:

1. l'introduzione nel territorio dello Stato per trarne profitto;
La pena prevista è della reclusione da uno a quattro anni, la multa da 3.500 E a 35.000
2. la detenzione allo scopo di vendita, la vendita, la messa in circolazione al fine di trarne profitto;

La pena prevista è la reclusione fino a due anni, la multa fino a 20.000 €.



Quadro giuridico: Norme nazionali.

Codice penale

- **Art. 474 bis - Confisca**

Nei casi di cui agli artt. 473 e 474 è sempre ordinata la confisca

- **Art. 474 ter – Aggravante**

Se i delitti puniti dagli artt. 473 e 474 1° comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi ed attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 5.000 euro a 50.000

- **Art. 474 quater – Attenuante**

Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.



Quadro giuridico: Norme nazionali.

Decreto legge n. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80, art. 1 comma 4, in parte modificato dall'art. 2 – comma 4 bis – della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e dall'art. 17 della Legge 99/2009.

Le norme in parola prevedono una sanzione da 100 a 7.000 € per l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.